



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLE AREE
DISPONIBILI PER LA
INSTALLAZIONE DEI CIRCHI E
DELLE ATTIVITÀ DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE.**

INDICE SOMMARIO REGOLAMENTO

TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – NORME GENERALI.
- ART. 2 – CONCESSIONE DI AREE
- ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 4 – DOMANDA PER CONCESSIONE AREA
- ART. 5 – AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
- ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO
- ART. 7 – COMUNICAZIONE ESITO DOMANDE DI CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 8 – SUBINGRESSO
- ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

TITOLO II° -PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE ATTRAZIONI

- ART. 10 – GRADUATORIA
- ART. 11 – SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE
- ART. 12 – COMPRESENZA DI ATTRAZIONI
- ART. 13 – RESPONSABILITA'

TITOLO III° -CIRCHI EQUESTRI

- ART. 14 – CONCESSIONE DI AREA
- ART. 15 – INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE E DELLE CAROVANE
- ART. 16 – DURATA DELLA CONCESSIONE

TITOLO IV – SANZIONI

- ART. 17 – SANZIONI

TITOLO V° -DISPOSIZIONI FINALI.

- ART. 18 – AREE DESTINATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI CIRCHI
- ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI
- ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Norme generali

La concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi è disciplinata, oltre che dalle norme della Legge 18.3.1968 n. 337, anche dalle disposizioni del presente Regolamento e dal decreto ministero interno 18 maggio 2007.

Art. 2 – Concessione di aree

- 1) La concessione delle aree è fatta dal Comune direttamente ad ogni singolo esercente nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
- 2) Il rilascio della concessione dell'area è subordinato al pagamento della TOSAP di occupazione suolo pubblico ed al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3) L'uso di aree private e demaniali che gli esercenti ottengano è comunque subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili (escluso tassa di occupazione).

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza ai sensi degli artt.69 e 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773.

Art. 4 – Domanda per concessione area

- 1) Chi intende ottenere in concessione un'area comunale disponibile e la licenza per l'esercizio dell'attrazione dello spettacolo viaggiante o del Circo equestre, deve presentare domanda in bollo al Sindaco specificando:
 - generalità complete (con indicazione della residenza e del domicilio)
 - codice fiscale e partita iva
 - numero e data di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio
 - codice di registrazione identificativo già rilasciato dal Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attrazione o è presente la sede sociale del gestore risultante dalla targa metallica fissata in modo visibile dal gestore sull'attrazione viaggiante
 - recapito telefonico (compreso numero di cellulare)
 - tipo di attrazione (dello spettacolo viaggiante o circense)con allegata copia della autorizzazione comunale ex art. 69 TULPS
 - misure di ingombro (superficie) comprese le casse, pedane, cancelli, ecc dell'attrazione viaggiante.
 - periodo di permanenza ed in particolare il giorno di arrivo per l'installazione
 - in mancanza del rilascio del codice di registrazione identificativo, copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato
- 2) Le domande vanno presentate al protocollo generale del Comune almeno 60 gg. prima della data prevista per l'installazione.
- 3) Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari possono essere presentate in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ma in questo caso potranno essere esaminate solo in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo la disponibilità di superficie;
- 4) Non verranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti dal 2° comma. Della data farà fede il timbro di protocollo comunale.
- 5) L'istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio comunale Attività produttive, sentita la Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli..

Art.5 – Autorizzazione di polizia amministrativa

Il concessionario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art.69 del TULPS e degli artt.122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge stessa, i seguenti documenti:

- copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità;
- relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
- Marca da bollo da applicare sulla licenza.

Inoltre, prima del ritiro dell'autorizzazione, il concessionario dovrà presentare il certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato o dal gestore in possesso dei requisiti art.6, comma 3 DM 18.5.2007, oltre alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività da redigere secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008 n. 37.

Art 6 – Norme di comportamento

1) Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:

- ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
- mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
- esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- rispettare il verde pubblico;
- rispettare le condizioni igienico-sanitarie
- rispettare le prescrizioni di sicurezza
- non abusare degli apparecchi per la riproduzione di suoni, con emissioni sonore da mantenersi nei livelli moderati secondo la normativa vigente e tali comunque da non arrecare disturbo e molestia alle abitazioni e ai frequentatori delle attrazioni
- conservare nel luogo di installazione dell'attrazione tutti i documenti (documentazione tecnica illustrativa e certificativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici art. 3 DM. 18.5.2007 e firmata da un tecnico abilitato , copia del manuale di uso e di manutenzione dell'attività, redatto dal Costruttore, incluso quelle del montaggio e smontaggio, funzionamento e manutenzione e copia del libretto di attività dell'attrazione redatto in lingua italiana) indicati nel D.M.18.05.2007;
- liberare improrogabilmente l'area sia dalle attrazioni che dalle roulettes, carriaggi e quant'altro, decorso il termine previsto per lo smontaggio;
- lasciare pulito l'area data in concessione per l'esercizio dell'attività e l'area data per la sistemazione delle carovane di abitazione del titolare .

2) Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata autorizzata l'installazione; è vietata ogni forma di sub concessione.

3) Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione, se non per motivazioni specifiche che dovranno essere valutate dall'Ufficio comunale attività produttive.

4) Il non rispetto delle norme di comportamento del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione di cui art. 17.

Art.7 – Comunicazione esito domande di concessione delle aree

1) Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 10 gg. prima dell'inizio dell'attività di installazione e di montaggio.

Art. 8 – Subingresso

1) In caso di cessione della sola attrazione, l'anzianità maturata dal cedente non viene riconosciuta all'acquirente.

2) In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi al subentrante è riconosciuta l'anzianità maturata dal cedente.

3) In caso di cessione di azienda tra parenti fino al 2° grado, e fino a quando l'azienda rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi, l'anzianità acquisita viene interamente riconosciuta.

4) In caso di decesso del titolare di un'attrazione, la successione nell'anzianità acquisita è riconosciuta ai familiari del "de cuius", e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi. Ciò dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'erede.

Art. 9 – Durata della concessione

La concessione delle aree di divertimento ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante potranno avere una durata massima di giorni 15, escluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature che comunque non siano superiori a 3 gg per il montaggio e 3 gg per lo smontaggio.

TITOLO II - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE ATTRAZIONI

Art. 10 – Graduatoria

1) L'Ufficio delle attività produttive, esaminate le domande pervenute in regola con quanto richiesto dal presente regolamento e sentita la Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, redige la graduatoria inserendo le attrazioni in base all'anzianità di frequenza nel medesimo, determinando eventualmente anche quelle da inserire per la prima volta quali novità di interesse spettacolare, fatto salvo che vi sia superficie disponibile.

2) Per anzianità di frequenza si intende quella acquisita tramite la partecipazione continuativa con la stessa attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, indipendentemente dal pagamento TOSAP.

A ogni anno viene attribuito un punto fino ad un massimo di cinque punti.

3) A parità di punteggio per anzianità di frequenza si farà riferimento alla maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio.

4) A parità di punteggio per anzianità di frequenza e di anzianità di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio si farà ricorso al sorteggio.

5) Qualora il titolare della concessione non possa essere presente per giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita, e l'attrazione sarà sostituita esclusivamente attingendo dalla graduatoria dei non assegnatari, in carenza dei quali l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.

6) Qualora il titolare della concessione non si presenti senza giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita ma perde il diritto per l'anno successivo alla partecipazione.

Art. 11 – Sistemazione delle carovane

- 1) La sistemazione delle carovane di abitazione e carriaggi del titolare della concessione ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione comunale e ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del luna park.
- 2) Sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme igieniche e di tutte le altre norme previste in tema di occupazione di suolo pubblico e di pubblica sicurezza

Art. 12 – Compresenza di attrazioni

- 1) Contestualmente allo svolgimento delle attrazioni nell'area prevista non saranno concesse – in tutto il territorio comunale – altre autorizzazioni per l'installazione di attrazioni di qualsiasi genere, esclusi gli spettacoli circensi.
- 2) Deroghe eventuali potranno essere previste nell'elenco di cui all'art. 18.

Art. 13 – Responsabilità

- 1) Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento dell'area destinata alle attrazioni, del pagamento della TOSAP, del funzionamento e dell'efficacia, efficienza dei vari servizi, della presenza nell'area di carriaggi ed abitazioni di soggetti non autorizzati a lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati.
- 2) Il concessionario inoltre è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.

TITOLO III° -CIRCHI EQUESTRI

Art. 14 – Concessione di area

- 1) Le domande vanno presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 2) Per ottenere la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 30 giorni prima delle installazioni (montaggio) delle attrezzature allegando la documentazione indicata negli articoli 4 e 5.
- 3) Nel caso di concomitanza fra più richieste relative allo stesso periodo ed a parità di categoria, varrà il criterio di priorità nella presentazione delle domande, e in caso di parità di date si procederà a sorteggio.
- 5) Valgono le responsabilità e le procedure di cui agli articoli 6 e 13.
- 6) Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, e relative sanzioni, previste nel Titolo I° e II°.

Art. 15– Installazione dell'attrazione e delle carovane

- 1) La collocazione dovrà essere concordata con il personale addetto alla presenza dei responsabili del Circo.
- 2) Le carovane e le attrezzature annesse ai circhi dovranno essere sistemate in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione e dovranno essere osservate le vigenti norme relative alla raccolta Rifiuti, scarichi fognari e le Ordinanze comunali vigenti.

Art. 16 – Durata della concessione

Le concessioni potranno avere una durata massima di giorni 15, escluso il montaggio e smontaggio delle attrezzature che comunque non siano superiori a 3 giorni per il montaggio e 3 giorni per lo smontaggio.

TITOLO IV° -SANZIONI

Art. 17 – Sanzioni

1) Ai trasgressori degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO V° -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Aree destinate allo spettacolo viaggiante e ai Circhi

1) L'Amministrazione Comunale determina l'elenco delle aree pubbliche destinate all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento.

2) Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione.

3) L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private e demaniali è soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione comunale, secondo le norme del presente regolamento previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata corredato da una pianta planimetrica indicante l'esatta individuazione dell'area.

Art. 19- Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 337/1968, le circolari ministeriali di attuazione, DM Interno . 18.5.2007, il TULPS e relativo regolamento, oltre al regolamento sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza su pubblici spettacoli.

Art. 20- Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 settembre 2010.